



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **R.G. 3442/2025**

TRA

Parte_1

[...]

c.f./p.iva *P.IVA_1*

rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Callegaro con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in Treviso, Strada Comunale delle Corti n. 71

ATTRICE-OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1

QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE [...]

Controparte_2

c.f. *C.F._1*

rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Sabei e dall'avv. Chiara Meneghello con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime sito in Mestre (VE), via Baseggio n. 9

CONVENUTO-OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE

Parte_1

[...] : come da note scritte depositate in data 03.06.2026.

PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA *CP_1* *CP_1* **QUALE TITOLARE**
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE DSI *Controparte_2* .:

come da note scritte depositate in data 03.06.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29 aprile 2025, *Controparte_1* quale titolare dell'impresa individuale *Controparte_2* *Controparte_1*, d'ora in poi *Contr* chiedeva che fosse ingiunto alla *Pt_1* *Parte_2* già *Parte_1* d'ora in poi *Pt_1* di pagare l'importo di euro 26.841,83 relativo alle fatture n. 36 del 31.05.2024 di euro 20.131,83 e n. 49 del 28.08.2024 di euro 6.710,00, oltre agli interessi moratori e spese del monitorio.

Il Tribunale di Padova, in data 6 maggio 2025, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 26.841,83, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.

L'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Padova in quanto le parti avevano pattuito una clausola compromissoria nel contratto di subappalto datato 02.05.2024 relativo al Cantiere Larinox cui si riferiva la fattura n. 36 azionata; nel merito contestava la mancata autorizzazione all'emissione delle fatture secondo la procedura prevista nel contratto; la carenza di prova dell'entità delle opere e della loro esecuzione a regola d'arte; la mancanza del rivestimento in PVC delle tubazioni interne allo stabilimento e l'ultimazione della coibentazione dei pezzi speciali in copertura.

Chiedeva che fosse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per l'operatività della clausola compromissoria pattuita tra le parti; nel merito la declaratoria di risoluzione del contratto di subappalto relativo al cantiere Larinox o comunque la non debenza delle somme portate dalle fatture azionate in via monitoria con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva il convenuto il quale eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza del Tribunale di Padova, contestava l'assunto attoreo e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.

1.

1.1.

In primo luogo si rileva che è documentale che le parti hanno concluso il contratto di sub-appalto datato 02.05.2024 avente ad oggetto *"le opere per la realizzazione di: coibentazione di tubazioni, come indicato nell'offerta ^{Contr} nr. 10 del 27.02.2014 ^{Contr} e nell'Ordine Mengato snc nr 298/ID del 28.03.2024"* da eseguirsi nel "cantiere Larinox" via Frattina a Campodarsego (doc. 4 att.).

1.2.

Pertanto, la clausola art. 12 del predetto contratto, invocata dall'attrice, riguarda esclusivamente le opere di coibentazione oggetto dell'ordine n. 298/ID del 28.03.2024 richiamato nel contratto e nella fattura n. 36; e non il credito portato dalla fattura n. 49 che riguarda un diverso cantiere sito a Spinea.

1.3.

Ciò posto si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attrice ha sollevato l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Padova con specifico riferimento alla domanda monitoria di pagamento relativa alla fattura n. 36/2024 (v. pag. 2 della citazione punto A)).

Pertanto, è infondata l'eccezione di inammissibilità della predetta eccezione di incompetenza per non aver l'ingiunta indicato la domanda azionata in via monitoria per cui sarebbe stata pattuita la competenza arbitrale.

1.4.

Ciò stabilito, si rileva che la clausola art. 12 del sopra citato contratto, recita: *"Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Padova presso la Camera di Commercio di Padova e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di conciliazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia verrà definita mediante il Foro competente di Padova"*.

Dal tenore testuale della disposizione contrattuale emerge che le parti non hanno deferito la decisione delle controversie nascenti dal contratto ad arbitri ma semmai hanno pattuito l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, optando per la giurisdizione dell'AGO in caso di mancato raggiungimento di un accordo (conciliativo).

1.5.

L'eccezione di carenza di competenza in capo all'Autorità Giudiziaria in forza della clausola di cui all'art. 12 del contratto è, quindi, infondata e va, conseguentemente, rigettata.

2.

2.1.

Ciò statuito, si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.

2.2.

In detto giudizio, l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.

Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.

2.3.

Inoltre, l'attore-opponente, convenuto sostanziale, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo chiaro e specifico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto (attore sostanziale) devono ritenersi non contestati per i fini di cui all'art. 115 c.p.c..

2.4.

La contestazione, quindi, non può mai essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno.

2.5.

Pertanto, la contestazione generica o ambigua è *tamquam non esset* (cfr. in parte motiva Cass., sez. 3, 17.1.2019 n. 1057; "Se, infatti, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva" (sono parole di Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008)).

3.

3.1.

Ciò premesso, si rileva che il convenuto-opposto ha azionato in via monitoria le fatture n. 36 del 31.05.2024 di euro 20.131,83 (=16.501,50 + iva) relativa a "COIBENTAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO COPERTURA CANTIERE LARINOX" e n. 49 del 28.08.2024 di euro 6.710,00 (=5.500,00 + iva) relativa a "COIBENTAZIONE IMPIANTI CONDOMINIO A/B SPINEA".

3.2.

Riguardo al credito portato dalla fattura n. 49 del 28.08.2024, si rileva che l'ingiunta, nella prima difesa utile (la citazione), non ha specificamente contestato i fatti costitutivi del medesimo e, precisamente, di aver affidato al convenuto i lavori presso il cantiere di Spinea; l'esecuzione dei lavori a regola d'arte; il corrispettivo preteso.

3.4.

Infatti, la *Pt_1* si è limitata a svolgere contestazioni generiche, ambigue ed inconferenti e precisamente: che non vi era alcun contratto scritto di affidamento dei lavori presso il cantiere di Spinea (contestazione inconferente in quanto il contratto di subappalto non richiede la forma scritta ad substantiam) senza, tuttavia, contestare di aver affidato i lavori all'odierna convenuta; che non era dato sapere se le lavorazioni indicate nel documento erano state regolarmente eseguite, secondo quali tempistiche e quale fosse la data di consegna dei lavori e se era stato applicato il prezzo eventualmente concordato (rilevi che non assurgono neppure a contestazioni perché affermare di non essere a conoscenza di un fatto non equivale a contestare quel fatto); che non vi erano stati collaudi (contestazione generica ed inconferente in quanto il collaudo o verifica delle opere è attività che deve essere eseguita dal committente o, in questo caso, dal sub-committente, non certo dal sub-appaltatore; né *Pt_1* ha dedotto una qualche ragione della asserita mancata verifica delle opere imputabile al convenuto); che non era stata autorizzata l'emissione della fattura (contestazione inconferente in quanto non risulta né allegato né dimostrato che le parti avessero pattuito che l'emissione delle fatture era subordinata all'autorizzazione di *Pt_1*).

3.5.

Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione, la *Contr* era esonerata dal fornire la prova dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura n. 49 del 28.08.2024 di euro 6.710,00 (art. 115 c.p.c.)

3.6.

Peraltro e per quanto occorrer possa, la convenuta ha fornito prova della tacita conclusione tra le parti del contratto di sub-appalto avente ad oggetto le opere di coibentazione presso il cantiere di Spinea per il corrispettivo preteso, atteso che ha dimostrato che l'ingiunta, dopo aver ricevuto il preventivo 28 del 17.07.2024 della convenuta (doc. 11 conv.), ha emesso l'ordine richiamato nella fattura (Ord. 605/ID del 29.07.2024 in cui è richiamato il preventivo di ^{Con} - doc. 10 conv.) del medesimo importo della fattura n. 49 azionata.

3.7.

L'opposizione, con riguardo a detto credito, è, quindi, infondata.

4.

4.1.

Riguardo al credito portato dalla fattura n. 36 del 31.05.2024, si rileva che è documentale la conclusione tra le parti del contratto di sub-appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle *"opere per la realizzazione di: coibentazione di tubazioni, come indicato nell'offerta DSI nr. 10 del 27.02.2014"* ^{Contr} e nell'Ordine Mengato snc nr 298/ID del 28.03.2024" da eseguirsi nel "cantiere Larinox" via Frattina a Campodarsego, per il corrispettivo a corpo di euro 18.335,00 + iva (doc. 4 att. – punto 7 del contratto).

4.2.

Le opere che la ^{Contr} si era obbligata ad eseguire sono quelle indicate nell'ordine 298/ID del 28.03.2024 emesso da Mengato DSI (doc. 8 conv. pagine 3 e 4).

4.3.

Ciò posto, si rileva che l'attrice, convenuto sostanziale, nella prima difesa utile (la citazione) ha contestato la mancanza di prova dell'entità delle opere, della loro esecuzione a regola d'arte e dell'applicazione dei prezzi in modo conforme ai prezzi pattuiti.

4.4.

Ma la mancanza di prova di un fatto non è equivalente alla contestazione del fatto medesimo.

Trattasi di rilievi processuali che non coincidono tra loro; dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto deve ritenersi contestato (*cf. Cass.*,

Ordinanza, 17.12.2025 n. 33036 che in parte motiva ha affermato "la contestazione della mancata prova di un fatto non equivale alla contestazione del fatto, posto che i due concetti non coincidono. Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. In questo senso si esprime la giurisprudenza di legittimità in modo univoco affermando che "In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. n. 17889 del 27/08/2020)).

4.5.

Ciò detto si rileva che Pt_1 ha eccepito l'inesatto adempimento di Contr consistente a) nella mancanza del rivestimento in PVC delle tubazioni **interne** allo stabilimento; e b) mancato completamento della coibentazione dei pezzi speciali in copertura.

4.6.

Riguardo all'asserito inesatto adempimento di cui alla lett. a), si ritiene sufficiente rilevare che il credito vantato da Contr è relativo alle opere di "COIBENTAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO **COPERTURA** CANTIERE LARINOX" e, quindi, ad opere da realizzarsi sulla copertura non all'interno dello stabilimento.

L'eccezione, quindi, non riguarda le opere oggetto del credito azionato in via monitoria.

4.7.

Lo stesso vale con riguardo all'asserito inadempimento di cui alla lett. b), atteso che DSI in comparsa di costituzione e risposta ha affermato che la coibentazione dei pezzi speciali era lavorazione prevista nell'ordine relativo alle opere di "coibentazione acqua sanitaria tetto cantiere" oggetto della fattura n. 39 del 28.06.2024 già pagata da Pt_1 (doc. 9 conv. in cui è richiamato l'ordine n. 489/ID del 13.06.2024 di cui al doc. 8 conv. pag. 1 e 2, in cui è richiamato il preventivo n. 26 del 07.06.2024 doc. 7 conv.) e, quindi, oggetto di un diverso contratto.

Tale allegazione non è stata contestata da Pt_1 nella prima difesa utile (la memoria n. 1) e, pertanto, deve ritenersi pacifica.

4.8.

Quindi, le uniche eccezioni di inesatto adempimento dotate di una qualche specificità sono relative ad opere diverse da quelle per cui è causa e/o oggetto di un distinto ordine/contratto tra le parti.

4.9.

Ne consegue che è infondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto il rifiuto di Pt_1 di pagare il corrispettivo pattuito dipenderebbe da un asserito inadempimento del convenuto relativo ad un diverso rapporto contrattuale.

4.10.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione (art. 115 c.p.c.), il convenuto era esonerato dal fornire prova dei fatti costitutivi del credito e in particolare di aver eseguito a regola d'arte le opere concordate.

4.11.

Mengato in citazione ha contestato che l'ufficio interno non ha autorizzato il pagamento delle fatture secondo la procedura prevista per la loro emissione ai sensi dell'art. 8 del contratto che recita: *"Pagamenti: a mezzo RD A 60 gg f.m. + 10 gg m.s. che verranno effettuati, ogni mese, dopo riepilogo ed autorizzazione (certificato di pagamento) ad emettere fattura"*.

4.12.

Tale clausola non prevede alcun collegamento tra l'autorizzazione all'emissione della fattura e una qualche verifica (tecnica e/o contabile) delle opere; essa, pertanto, risulta rimessa al mero arbitrio dell'ingiunta che, quindi, potrebbe non autorizzare l'emissione della fattura e, quindi, il pagamento, ingiustificatamente, cioè nonostante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte da parte del convenuto, come nel caso in esame.

Una siffatta clausola è priva di efficacia (art. 1355 c.c.).

4.12.

In ogni caso, si ritiene che detta contestazione configuri un mero pretesto in quanto Pt_1 non ha contestato l'emissione della fattura né subito dopo averla ricevuta tramite lo Contr né dopo l'intimazione di pagamento del 15.11.2024 (pec del 15.11.2024 - doc. 4 monit.; v. pec di risposta dell'avv. Claudia Ranzato di pari data doc. 5 att. in cui non viene contestata l'emissione della fattura).

L'ingiunta, infatti, ha contestato la mancanza di autorizzazione all'emissione della fattura per la prima volta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo.

4.13.

Siffatta conclusione (che si tratti di un mero pretesto) è corroborata dal fatto che non solo **Pt_1** non ha dedotto alcuna valida ragione della mancata autorizzazione (solo in memoria n. 1 e, quindi, tardivamente ha allegato che l'autorizzazione non era stata rilasciata perché non era stato consegnato il Durc); ma ha anche pagato la fattura successiva emessa da **Contr** per i medesimi lavori, sebbene anche l'emissione della seconda fattura non fosse stata autorizzata (**Cont** ha addebitato a **Pt_1** il prezzo a corpo pattuito nel contratto (euro 18.335,00 + iva) in parte con la fattura n. 36 del 31.05.2024 (euro 16.501,00 + iva) azionata in via monitoria, ed in parte con la fattura n. 39 del 28.06.2024 (euro 1.833,50 + iva) doc. 9 conv. nella quale il convenuto ha addebitato all'attrice l'importo di euro 1.833,50 per "Coibentazione impianto di raffreddamento tetto cantiere Larinox).

5.

La prova testimoniale ribadita da parte attrice va rigettata in quanto i capitoli sono valutativi e/o riferiti a circostanze desumibili da documento prodotto, irrilevanti ai fini della decisione, che vanno provate documentalmente.

La richiesta di ctu va rigettata in quanto esplorativa oltre che inconferente.

6.

Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 per le prime due fasi e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata ($1.701+1.204+903+1.452,50=5.260,50$), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 3442/2025 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 983/2025 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 6 maggio 2025; condanna parte attrice-opponente a rifondere a parte convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo di euro 5.260,50 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%) con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Chiara Meneghello e Francesca Sabei dichiaratisi antistatari.

Padova, lì 5 luglio 2026

Il Giudice

dott.ssa Irene Cecchetto